



Comune di Sondrio



protocollo n.

Sondrio, 13 gennaio 2025

Spettabili

ORDINE COMMERCIALISTI ESPERTI CONTABILI
DI SONDRIO

odcec.so@legalmail.it

ORDINE AVVOCATI DI SONDRIO

ord.sondrio@cert.legalmail.it

CONSIGLIO NOTARILE DI SONDRIO

cnd.sondrio@postacertificata.notariato.it

ORDINE INGEGNERI DI SONDRIO

ordine.sondrio@ingpec.eu

ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO DI SONDRIO

ordine.sondrio@consulentidellavoropec.it

ORDINE PERITI INDUSTRIALI DI SONDRIO

collegiodisondrio@pec.cnpi.it

ORDINE ARCHITETTI DI SONDRIO

oappc.sondrio@archiworldpec.it

COLLEGIO PERITI AGRARI DI SONDRIO

interpa@pec.peritiagrari.it

COLLEGIO GEOMETRI DI SONDRIO

collegio.sondrio@geopec.it

COMUNE DI SONDRIO

Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Servizio Tributi
Tel. 0342-526.288





CGIL – ASSISTENZA FISCALE DI SONDRIO
cgilsondrio@pecgil.it

CISL – ASSISTENZA FISCALE DI SONDRIO
cisl.sondrio@pec.retesi.it

UIL – ASSISTENZA FISCALE DI SONDRIO
sondrio@pec.italuil.it

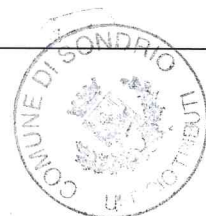
UNIONE COMMERCIO/UCTS DI SONDRIO
unionecommercio.so@legalmail.it

2

OGGETTO: Imu in vigore dal 01/01/2025; abrogazione aliquota agevolata del 9.6 per mille per casi di alloggi A2/A3/A4/A5 con rendita fino a 450 euro in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 212/2000, nella visione di un rapporto tra Pubblica Amministrazione Finanziaria e contribuente ispirato ai principi di trasparenza, chiarezza, informazione e collaborazione, lo scrivente Servizio Tributi comunica alle SS.VV. in indirizzo che con decorrenza 01/01/2025 cessa di avere applicazione l'aliquota agevolata Imu del 9.6 per mille per la casistica di cui in oggetto (sul punto, per maggiore approfondimento, vedasi la delibera di Consiglio comunale numero 80 del 20/12/2024, con allegato il Prospetto aliquote Imu anno 2025 id 1790, debitamente pubblicata sul sito web istituzionale comunale ai sensi dell'art. 23, d. lgs. 33/2013 e disponibile al link https://istanze.comune.sondrio.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=6830&codEstr=P_OP&CSRF=d09f187f5ee7702256b0d7b1904d098b nonché sul Portale del Federalismo Fiscale del Mef, come da ricevuta di avvenuta pubblicazione acquisita alla nota protocollo comunale numero 46912/2024).

Pertanto, allo stato, con decorrenza 01/01/2025, per le unità immobiliari che beneficiano dell'aliquota agevolata, codeste dovranno scontare l'imposta Imu con aliquota ordinaria del 10.6 per mille, ferma restando l'applicazione della riduzione Imu del 50 per cento in forza della previsione normativa dell'art. 1, comma 747, lettera c), legge 160/2019.





Si rammenta che la citata previsione agevolativa prevede riduzione Imu al 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si rammenta che ogni modifica che dovesse intervenire sulla posizione fiscale dei contribuenti in merito al comodato da cui derivi una variazione dell'ammontare dell'Imu dovuta dovrà essere segnalata al Comune scrivente mediante presentazione della denuncia Imu redatta su modello ministeriale approvato con Decreto del Mef del 24/04/2024 nel termine del 30/06 dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta/sono intervenute la/le variazione/i (art. 1, comma 769, legge 160/2019).

Tanto Vi informiamo al fine di divulgare ciò ai contribuenti interessati per i quali svolgete attività di consulenza e di assistenza fiscale in ambito Imu.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento/delucidazione.

Cordiali saluti.



Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
(Dr.ssa Cristina Casali)

